

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

AL COMUNE DI TAGLIO DI PO  
PIAZZA IV NOVEMBRE, 5  
45019 TAGLIO DI PO RO

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Taglio di Po periodo 01.09.2013 – 30.06.2018 – codice CIG 5268847616

Il sottoscritto .....nato a .....il.....  
In qualità di .....  
dell'impresa .....  
con sede legale in .....  
partita IVA / codice fiscale .....  
n. telefono ..... n. fax ..... e-mail.....  
codice attività..... con dimensione aziendale – dipendenti n. ....

**FA ISTANZA**

di ammissione all'appalto del servizio in oggetto specificato come:

- Impresa singola
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita semplice
- Società in nome collettivo
- Cooperativa
- Capogruppo di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio
- Mandante di un associazione temporanea d'Impresa o di consorzio
- Consorzio

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000

**DICHIARA**

assumendosene la piena responsabilità:

- 1) Di essere iscritto al registro delle imprese c/o la CCIAA attestante il possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività prevista e specificata nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Essere iscritto se cooperative, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive a cura della Camera di Commercio, se Cooperative Sociali all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- 3) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che non risulti nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) di non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

m-bis) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-ter) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4) La non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 08.06.2001 n. 231;

5) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

6) Di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art. 36 bis del D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito in Legge 04.08.2006 n. 248;

7) L'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché di non partecipare alla procedura di che trattasi contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese ed infine che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta istanza di partecipazione con altri rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerta per la stessa gara;

8) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;

9) Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

10) Di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal capitolato e suoi allegati;

11) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non partecipare alla gara anche in forma individuale (qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio);

12) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta che sta per fare;

13) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n.28/2013, ai fini della prevenzione dei tentativi



25). di aver realizzato **negli ultimi tre esercizi** un fatturato complessivo IVA esclusa pari ad € **288.150,00**;

26) di accettare, altresì, che le comunicazioni di cui al presente disciplinare vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica.....

**(solo nel caso di giustificati motivi che non consentono di presentare le referenze richieste)**

27) di essere impossibilitato a presentare la dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n.385 del 1/09/1993, circa la capacità economica e finanziaria dell'impresa, come espressamente richiesto dal disciplinare di gara per le seguenti ragioni.....viene, pertanto, prodotto il seguente altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante in base a quanto precisato nel disciplinare stesso:

**In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. Per la dichiarazione di cui ai punti 19 e 20 ciascuna impresa dovrà dichiarare la propria quota percentuale. In caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett.b) e c) del codice dei contratti, detta dichiarazione va resa anche dal rappresentante legale della impresa consorzata indicata come esecutrice dell'appalto.**

Data.....

.....  
firma del titolare/legale rappresentante

sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di idoneità del firmatario (art. 38, c. 3 D.P.R. n. 445/2000)